REGOLAMENTO (CEE) N. 699/71 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 1971

che modifica il regolamento n. 156/67/CEE che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per i cereali, le farine, le semole ed i semolini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/70 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando che, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento n. 156/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi per i cereali, le farine, le semole ed i semolini (3), in mancanza di offerte per imbarco durante il mese della determinazione o qualora tali offerte siano state escluse, vengono prese in considerazione le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo. Se anche tali offerte a termine mancano o sono state pure escluse, il prezzo cif è mantenuto ad un livello immutato ; che, in caso di esclusione dei prezzi di offerta, tale regolamentazione obbliga a prendere in considerazione, per la determinazione del prezzo cif, le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo che pur essendo rappresentative per il mese di cui trattasi, non lo sono necessariamente per il mese in corso ; che è, quindi, necessario modificare le disposizioni del paragrafo 1, secondo capoverso, in modo che un prezzo cif ad un livello immutato può essere mantenuto ugualmente nel caso in cui i prezzi di offerta per il mese in corso siano stati esclusi e le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo non corrispondano alla situazione reale del mercato per il mese in corso ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo capoverso, del regolamento n. 156/67/CEE è sostituito dal testo seguente :

« In mancanza di offerte per imbarco durante il mese della determinazione oppure qualora tali offerte sono state escluse, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, vengono prese in considerazione le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo. Se anche dette offerte mancano o sono state ugualmente escluse in virtù del paragrafo 2 o se le offerte a termine per imbarco durante il mese successivo non corrispondono alla situazione reale del mercato del mese in corso, il prezzo cif è mantenuto ad un livello immutato. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. L 262 del 3. 12. 1970, pag. 1.
(3) GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.